



COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL PIEMONTE

Il Presidente

CRITERI E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO PER L'UDIENZA A DISTANZA DAL 1° MAGGIO 2022

Visto l'art. 16, comma 4, ultimo periodo, della l. 136/2018, secondo cui "I giudici, sulla base dei criteri individuati dai Presidenti delle Commissioni tributarie, individuano le controversie per le quali l'ufficio di segreteria è autorizzato a comunicare alle parti lo svolgimento dell'udienza a distanza";

Visto il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Direttore Generale delle finanze n. 46 dell'11/11/2020, "Individuazione delle regole tecnico-operative per lo svolgimento e la partecipazione all'udienza a distanza ex art. 16, comma 4, D.L. n. 119/2018 e art. 27 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137";

Richiamato il proprio decreto n. 7 dell'8 aprile 2022, avente ad oggetto lo svolgimento delle udienze dal 2 maggio c.c., le cui disposizioni sono confermate, con le precisazioni di cui al presente decreto; nonché il decreto n. 1/2021, concernente le modalità di svolgimento dell'UAD durante il periodo di emergenza sanitaria, nelle parti in cui possa ritenersi ancora applicabile;

d i s p o n e

Al fine dell'applicazione dell'ultima parte del comma 4 del menzionato art. 16 l. 136/2018, si richiamano i criteri di massima indicati nel decreto 1/2021 di questa Presidenza: che qui si riportano:

1. – "Ove le richieste di trattazione "da remoto" superino il numero di quelle effettivamente apprestabili, i Presidenti di Collegio individuano le controversie, per le quali le Segreterie sono autorizzate a comunicare alle parti tale forma di trattazione, sulla base dei seguenti criteri di massima: la data di registrazione del fascicolo, il grado di complessità della controversia (desumibile, tra l'altro, dalla sussistenza, o meno, di una consolidata giurisprudenza sulla questione e dalla quantità dei documenti da esaminare), il valore della lite, nonché la concessione, o meno, di misure cautelari".

2. – Inoltre - tenuto conto delle ipotesi prospettate nelle istruzioni tecniche del Dipartimento Finanze su "Nuove funzionalità per la gestione dell'Udienza a Distanza (UaD). Estensione 2 dicembre 2021 (p. 20, relative alle motivazioni che si dovranno inserire a sistema Sigit)" - sarà in facoltà degli stessi Presidenti di Collegio individuare e disporre la comunicazione dello svolgimento delle UaD anche in caso:

- di richiesta del collegio giudicante (anche in assenza di richiesta delle parti)
- di udienza a distanza per le parti e per i giudici, in vista della partecipazione di tutte le parti e di tutti i giudici all'udienza a distanza, e ciò anche in assenza di specifiche istanze, ad esempio in occasione di situazioni emergenziali o eccezionali, che sconsiglino lo svolgimento in presenza.

3. - Le trattazioni da remoto si svolgono sulla piattaforma *Skype for Business*, secondo le modalità previste dal Decreto n. 46/2020 e seguendo le Linee guida tecnico operative per le parti processuali e per il collegio giudicante, pubblicate sul sito ministeriale.

4. - Per ragioni di carattere organizzativo, le parti ed i loro difensori sono invitati a formulare l'istanza di partecipazione all'udienza pubblica "da remoto" non appena ne ravvisino l'esigenza o ne ricorrano le condizioni, segnatamente, come disposto dal richiamato art. 16, "nel ricorso o nel primo atto difensivo ovvero con apposita istanza da depositare in segreteria e notificata alle parti costituite prima della comunicazione dell'avviso di cui all'articolo 31, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546" (che prescrive la comunicazione, a cura della segreteria, della data di trattazione, almeno 30 gg. prima del suo svolgimento). In caso di richiesta di partecipazione da remoto formulata successivamente alla comunicazione dell'avviso di trattazione, sarà facoltà del Presidente del collegio autorizzare l'udienza a distanza, se la relativa richiesta venga proposta almeno 10 giorni liberi prima della data di trattazione (analogamente a quanto normativamente previsto per la richiesta di udienza pubblica).

Le parti avranno cura di indicare nell'istanza anche un indirizzo di posta elettronica ordinaria ed un recapito telefonico, dove intendono ricevere eventuali comunicazioni urgenti per l'udienza.

5. - Sulla base delle indicazioni fornite caso per caso dal Presidente del Collegio, è consentito il collegamento anche solo parziale da remoto (cosiddetta "udienza mista", con una delle parti presente in udienza e la o le altre in collegamento da remoto).

6. - Qualora i Presidenti dei Collegi - una volta esaminate le richieste e deliberato in ordine alla loro ammissione in base ai criteri di cui ai precedenti punti 1 e 2 - constatino che il numero delle trattazioni da remoto previsti per una data udienza si riveli eccessivo, possono rinviare ad altra imminente udienza la trattazione dei procedimenti meno urgenti.

7. - Per lo svolgimento delle udienze a distanza, le Segreterie delle Sezioni:

a. comunicano alle parti istanti, via P.E.C., ex art. 16-bis, d.lgs. 546/1992, almeno cinque giorni prima dell'udienza fissata per la discussione, che la trattazione avverrà con il collegamento da remoto, in base alla presente disposizione del Presidente della CTR;

b. almeno tre giorni prima della trattazione con collegamento da remoto danno avviso dell'ora e delle modalità del collegamento e trasmettono, contestualmente, alle parti che ne abbiano fatto richiesta, il link per effettuarlo avvertendo che ciò comporta il consenso al trattamento dei dati personali, come da informativa ex artt. 13 e 14 reg. UE 2016/679.

Si trasmetta il presente provvedimento:

a tutti i Presidenti, Vicepresidenti di sezione nonché a tutti i giudici in servizio presso la C.T.R. del Piemonte; ai Presidenti delle Commissioni Tributarie Provinciali del Piemonte; al Dirigente della CTR del Piemonte ed ai Direttori delle CC.TT.PP. presenti nella regione Piemonte ed a tutto il Personale amministrativo della CTR. Si trasmetta inoltre al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria e alla Direzione della Giustizia Tributaria per la pubblicazione nella bacheca della Commissione Tributaria Regionale, nonché a tutte le Agenzie ed agli Ordini Professionali del Piemonte, all'Ufficio Tributi della Regione Piemonte, all'ANCI Piemonte ed al Garante del Contribuente affinché ne diano la massima diffusione.

IL PRESIDENTE

Dr. Giovanni Giacalone





COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL PIEMONTE

**Alla Segreteria
dell'Ordine dei Dottori Commercialisti
di Torino**

In relazione alla vostra richiesta, inoltrata via PEC, con protocollo nostro in entrata n. 1578 del 26 aprile 2022, si precisa che, al punto 5 del decreto numero 11/2022, si è semplicemente dato atto - conformemente a quanto praticato da altre Commissioni Tributarie - che è ammissibile la cosiddetta “*Udienza Mista*”, vale a dire che si effettua, contestualmente (ed anche in relazione ad un medesimo procedimento), in parte da remoto e parzialmente in presenza.

Ovviamente si è lasciato alla valutazione dei singoli Presidenti di Collegio l'esame delle richieste provenienti dalle parti, limitandosi detto Decreto a dare atto dell'ammissibilità in questa Commissione dell'espletamento dell'udienza “mista” nel senso sopra indicato.

Distinti saluti

Torino, 26 aprile 2022.

d'ordine
del Presidente della
Commissione Tributaria Regionale
del Piemonte
dott. Giovanni Giacalone
Il Funzionario
(Vincenzo GIORDANO)